

	Centro Provinciale Istruzione Adulti C.P.I.A. 2 ALESSANDRIA – NOVI LIGURE PES: ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA, TORTONA via P. Giacometti, 22 – 15067 - Novi Ligure (AL) Tel. 0143746839 - Fax 0143314774 – E-mail: ALMM09800N@istruzione.it – Pec: ALMM09800N@pec.istruzione.it sito web www.cpia2al-noviligure.edu.it – C.F. = 92033690063 C.M. = ALMM09800N	
---	--	---

Prot. n. 572

Novi Ligure, 24 Aprile 2020

Al Sig. OREDA Alessandro
Alle RSU
Alle OOSS territoriali
Agli Atti della scuola

Oggetto: Integrazione del piano delle attività ATA. Prestazione dell'attività lavorativa dell'assistente tecnico nominato ai sensi del D.L. 18/2020 art. 120.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Per le finalità generali:

- VISTO l'art. 21 Legge 59/1997; VISTO l'art. 25 D.L.vo n. 165/2001; VISTO l'art. 14 D.P.R n. 275 /99;
- VISTO il CCNL del 29-11-2007 con particolare riferimento agli artt. 46-47-50-51-53-54-62 -68 e il CCNL Scuola del 11/04/2018;
- VISTO l'art. 53 comma 1 del CCNL 29-11-2007, il quale attribuisce al DSGA la proposta di predisposizione del piano di lavoro del personale ATA da sottoporre all'inizio dell'anno scolastico all'adozione del Dirigente Scolastico;
- VISTE le sequenze contrattuali relative al personale ATA siglate con le OO.SS;
- VISTO il Piano delle Attività del personale ATA per l'anno scolastico 2019/2020 ;
- VISTI gli artt. 18 e 25 del D. L.vo 81/2008;
- PRESO ATTO di quanto disposto nel Documento di Valutazione dei Rischi;

Per le finalità di cui al presente provvedimento:

- VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 art. 120 comma 4 che dispone "...al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici..."
- VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 art. 87 comma 1 e 2 che dispongono l'ordinarietà del lavoro agile come modalità ordinaria, ne disciplinano la prestazione e "prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81".
- VISTO l'art. 2 comma 4 del D.M. 26 marzo 2020, n. 187, tra l'altro dispone che "I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all'istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l'individuazione dell'aspirante alla nomina e stipulano con l'avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche."
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione del 2 aprile 2020, prot. n. 7895 avente ad oggetto: "Articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 recante "Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;

- VISTA La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 1 aprile 2020 diretta alle OO.SS. e, per conoscenza, ai dirigenti degli Ambiti Territoriali recante i criteri per l’individuazione delle scuole polo di Ambito;
- VISTO Il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot n. 2996 del 9 aprile 2020 che individua codesto Istituto come scuola polo Piemonte - Alessandria 12,
- VISTO Il decreto sopra citato che assegna alle scuole degli Ambiti Territoriali Alessandria 11 e Alessandria 12 rispettivamente n. 3 unità di assistenti tecnici informatici per ciascun Ambito per complessive n. 6 unità;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola quadriennio 2006-2009 in particolare gli artt. 49, 53 in particolare il comma 3.
- VISTA la Tabella A profilo B/2 –Assistente tecnico – del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola quadriennio 1998-2001;
- CONSIDERATO che il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola siglato in data 17 aprile 2018 conferma l’articolato dei suddetti contratti per la figura di riferimento;
- VISTO l’art. 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 che rende obbligatoria la didattica a distanza;
- VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra il DS PELIZZA Filippo e il Sig. OREDA Alessandro in qualità di Assistente Tecnico per le scuole afferenti alla scuola polo IC 1 di Novi Ligure;
- PRESO ATTO dell’Accordo di Rete siglato tra i dirigenti scolastici delle scuole ricadenti nell’ambito di cui è scuola polo l’IC 1 di Novi Ligure, siglato acquisito al prot. N.569 del 23/04/2020;
- PRESO ATTO dei provvedimenti del dirigente scolastico sulle attività didattiche a distanza
- VISTA l’integrazione della direttiva di massima del dirigente scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

Al dirigente scolastico la seguente integrazione al piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020. L’assistente tecnico di laboratorio di informatica, individuato ai sensi del l’art. 2 comma 4 del D.M. 26 marzo 2020, n. 187, opera a supporto dei docenti e allievi impegnati nell’attività didattica a distanza nell’Istituto capofila e nelle scuole della rete. Garantisce il necessario supporto per la funzionalità e l’efficienza dei dispositivi utilizzati dai docenti e dagli alunni per l’attività didattica a distanza; provvede all’approntamento, alla conduzione e all’ordinaria manutenzione delle strumentazioni in dotazione alle istituzioni, secondo le direttive ricevute; supporta i docenti e gli studenti nelle connessioni a distanza, suggerendo metodi, strategie tecniche e strumenti a ciò finalizzate.

Per ciò che concerne l’eventuale predisposizione delle strumentazioni informatiche provvede ad effettuare interventi in presenza presso gli istituti scolastici della rete solo ove indispensabile.

Per le strumentazioni non di proprietà delle istituzioni scolastiche della rete è escluso l’intervento diretto sul software e/o hardware in remoto o in presenza. Saranno previsti esclusivamente interventi che non implicino modifiche dirette sui sistemi di software e/o hardware.

L’AT è tenuto al rispetto della normativa in materia sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle indicazioni di prevenzione relative all’emergenza sanitaria in atto. In caso di lavoro in presenza, al primo ingresso in ogni edificio, prenderà visione dei piani di esodo e delle misure di sicurezza predisposte dalla singola istituzione scolastica. Nella programmazione delle eventuali attività in presenza, devono essere sempre rigorosamente rispettate le indicazioni di prevenzione del contagio con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e alla disponibilità di prodotti per la disinfezione.

L’AT sarà autorizzato da ogni istituzione scolastica al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy.

Sarà tenuto in particolare al rispetto delle norme in materia di riservatezza, al segreto d’ufficio, alla correttezza nei rapporti con gli studenti e con le famiglie, al rispetto del diritto d’autore e copyright. Non potrà prestare attività di assistenza tecnica col singolo allievo senza la presenza di un docente della classe o

del genitore dell'allievo; le attività con gli alunni dovranno coincidere con l'orario di lezione degli allievi. Non sarà consentita l'introduzione di piattaforme/app/strumenti non validati dall'istituto per il quale si effettua l'intervento.

L'AT presterà servizio per complessive 10 ore delle 36 ore settimanali, secondo le previsioni del CCNL settore Scuola.

In particolare, dovendo prestare servizio per più istituti scolastici e visto il protocollo di intesa stipulato tra gli istituti della rete, si comunica il seguente orario settimanale:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
<i>Dalle</i>		8,00		14,00	11,00
<i>alle</i>		13,00		17,00	13,00

La DSGA

Sig.ra Silvia Rainero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93